



# COMUNE DI CUCEGLIO

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

### OGGETTO :

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi**, addì **otto**, del mese di **luglio**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PILOTTO SERGIO - Sindaco	Sì
FERRAROTTI RITA - Consigliere	Sì
CAVALETTO SARA - Consigliere	Sì
IUCULANO MAMAIO ENRICO - Consigliere	Giust.
BOVERI MAURO - Consigliere	Sì
COSTA ZANA ORNELLA - Consigliere	Sì
RIVA MARIO - Consigliere	Giust.
ROFFINA PAOLO - Consigliere	Sì
CORIA ENZO - Consigliere	Sì
ZANOTTO CONTINO GIULIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza **PILOTTO SERGIO** – SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **dr. IVALDI Ezio**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO:**

- che, in data 31/07/2017 con deliberazione n. 23 del Consiglio comunale, esecutiva dal 23/10/2017, è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- che, in data 19/01/2018 con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- che, in data 06/02/2020 con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la revisione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in funzione del riesame dei dati richiesto dalla nota del Ministero dell'economia e delle finanze MEF protocollo n. 2665 in data 11.09.2019;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

Considerato che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha previsto che, «per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020»;

Viste le modificazioni e le integrazioni apportate dall'art. 107 del D.L. 18/2020 che in sede di conversione, al comma 2 stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d (Decreto Rilancio) ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il "termine fissato da

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]”, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2, decreto-legge 18/20 come modificato dalla legge di conversione 27/20);

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- o predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- o approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- o verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato:

- che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

- che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

- che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell'anno 2020;

- che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di

provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

- che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

Rilevato che l'art. 107, commi 4 e 5, stabilisce che «il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Considerato che a fronte delle sopra richiamate previsioni normative, l'iter di approvazione e applicazione delle determinazioni tariffarie per l'annualità 2020 si può configurare con le seguenti casistiche:

- approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 luglio, “delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”, ai sensi di quanto previsto dal comma 683, articolo 1, della legge 147/13 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti dall'Autorità con la deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché delle semplificazioni introdotte con la deliberazione 57/2020/R/RIF. In tal caso, nel rispetto degli obblighi di trasmissione degli atti al MEF e della successiva pubblicazione nei termini previsti, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre potranno essere effettuati, “a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno”, sulla base delle determinazioni assunte in applicazione del MTR;
- approvazione da parte dei Comuni - avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20 - delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 e approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15.ter del citato decreto-legge 201/11) e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20).

Visto l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

Considerato che ad oggi il Gestore ha in corso di definizione il Piano Finanziario per l'anno 2020 contenente la rendicontazione dei costi così come definiti dall'applicazione del MTR disciplinato nella deliberazione 443/2019/R/rif. dell'ARERA;

Considerato che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020 e considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L.

34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Evidenziato che, nell'ambito dell'applicazione del nuovo metodo tariffario, si dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione di un nuovo piano economico finanziario del servizio rifiuti e all'eventuale conguaglio con i costi risultanti dal nuovo PEF 2020;

Visto l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito in L. n. 157 del 19/12/2019 che ha apportato le Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 indicando: "... , sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
- b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».

Vista la deliberazione approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

Visto il documento 189/2020, attualmente in consultazione, con cui l'Autorità affronta le problematiche connesse all'applicazione delle misure agevolative al fine di individuare gli elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche;

Ritenuto opportuno attribuire delle agevolazioni alle utenze non domestiche in ragione della chiusura obbligatoria dell'attività determinata dall'emergenza sanitaria, dando atto che le medesime verranno coperte con fondi comunali derivanti dal fondo statale assegnato a copertura delle maggiori spese o minori entrate conseguenti all'emergenza Covid;

Considerato che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per l'anno 2020, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato ad imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d'acconto;

VISTO il Regolamento comunale IUC per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 nella seduta del 29/07/2014;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3/4/2019 con la quale sono state approvate le tariffe TARI anno 2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario – Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

**D E L I B E R A**

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto, che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, in attesa di verificare la possibilità di provvedere all'approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) e delle conseguenti tariffe, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020;
- 3) di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3/4/2019 e che per comodità di lettura sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione degli acconti TARI 2020;
- 5) di riservarsi, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute o il rimborso delle maggiori somme versate;
- 6) di stabilire che la TARI per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19, dovrà essere versata in 2 rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio 2020 ed il 30 novembre 2020;
- 7) di stabilire altresì la riduzione del 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per le seguenti utenze non domestiche, presenti sul territorio comunale, in conseguenza dell'emergenza Covid in ragione della chiusura obbligatoria superiore a 30 giorni:  
attività di parrucchiere;  
ristoranti, pizzerie;  
bar, caffè.  
demandandone l'attuazione al Responsabile del servizio finanziario.
- 8) di demandare alla Giunta comunale l'attribuzione di eventuali ulteriori o differenti agevolazioni al fine di mitigare le conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- 9) di dare atto che l'agevolazione ai fini TARI a seguito del periodo di emergenza sanitaria avviene mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto a titolo di TARI, in considerazione del fatto che i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, quantificato per ciascuna utenza nell'avviso di pagamento;
- 10) di dare atto che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per l'anno 2020, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato ad imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d'acconto;
- 11) di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per consentire la riscossione della prima rata della tassa, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*  
F.to IVALDI dr. Ezio

\*\*\*\*\*

- Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*  
*FINANZIARIO*  
F.to Dr. Ezio IVALDI

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to PILOTTO SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr. IVALDI Ezio

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 277 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 21/09/2020 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.TO DR. IVALDI EZIO

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 08/07/2020

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr. IVALDI Ezio

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Cuceglio, 21/09/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO

---